

Raccomandazione della Banca centrale europea per un regolamento (CE) del Consiglio sull'applicazione di riserve obbligatorie da parte della Banca centrale europea

(98/C 246/06)

(Presentata dalla Banca centrale europea il 7 luglio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»), in particolare l'articolo 19.2,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE»),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e all'articolo 42 dello statuto,

- (1) considerando che le disposizioni combinate degli articoli 19.2 e 43.1 dello statuto, il paragrafo 8 del protocollo (n. 11) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il paragrafo 2 del protocollo (n. 12) su talune disposizioni relative alla Danimarca non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo ad uno Stato membro non partecipante;
- (2) considerando che l'articolo 19.2 dello statuto prevede che il Consiglio definisca, in particolare, la base per le riserve minime e i coefficienti di riserva massimi ammissibili e la relativa raccolta soggetta a riserva;
- (3) considerando che l'articolo 19.2 dello statuto prevede inoltre che il Consiglio definisca le sanzioni appropriate nei casi d'inosservanza dei suddetti obblighi; che le sanzioni specifiche sono espresse nel presente documento; che il presente regolamento fa riferimento al regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni per quanto riguarda i principi e le procedure relativi all'applicazione di sanzioni e prevede una procedura sanzionatoria semplificata per determinati

tipi d'infrazione; che, in caso di conflitto tra le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni e le disposizioni del presente regolamento che consente alla BCE di irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni del presente regolamento;

- (4) considerando che l'articolo 19.1 dello statuto prevede che il consiglio direttivo della BCE possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime;
- (5) considerando che, affinché il sistema d'imposizione degli obblighi di riserva possa essere utilizzato per la gestione del mercato monetario e per il perseguimento degli obiettivi di controllo monetario, esso deve essere strutturato in modo tale da assicurare alla BCE la capacità e la flessibilità necessarie per imporre riserve obbligatorie coerenti con i diversi contesti e condizioni economiche e finanziarie nei vari Stati membri partecipanti; che la BCE può sottoporre alle riserve obbligatorie passività risultanti da voci fuori bilancio, in particolare quelle che, prese separatamente o combinate con altre voci di bilancio o fuori bilancio, sono paragonabili con le passività iscritte in bilancio, al fine di limitare la possibilità di sottrarsi agli obblighi di riserva;
- (6) considerando che, nello stabilire regolamenti dettagliati per l'imposizione degli obblighi di riserva, così come nel determinare le effettive aliquote di riserva, l'eventuale remunerazione delle riserve, l'eventuale esenzione dagli obblighi di riserva o l'eventuale modifica di tali obblighi relativa a un gruppo o a più gruppi specifici di istituzioni, la BCE è tenuta ad agire in conformità con gli obiettivi del sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato «il SEBC») definiti nell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e riportati nell'articolo 2 dello statuto, il che implica, tra l'altro, il principio di non indurre fenomeni significativi e indesiderabili di delocalizzazione o di disintermediazione; che l'imposizione di detti obblighi di riserva può costituire un elemento della definizione e attuazione della politica monetaria della Comunità, che è uno dei compiti fondamentali del SEBC, specificato nell'articolo 105, paragrafo 2, primo trattino, del trattato e riportato nell'articolo 3.1, primo trattino, dello statuto del SEBC e della BCE;

(7) considerando che le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi definiti dal presente regolamento non ostano alla possibilità offerta al SEBC di adottare le disposizioni di esecuzione appropriate nel quadro delle proprie relazioni con le controparti, prevedendo, in particolare, l'esclusione parziale o totale di un'istituzione dalle operazioni di politica monetaria in caso di grave inosservanza degli obblighi di mantenimento delle riserve obbligatorie;

(8) considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti hanno adottato, conformemente all'articolo 5 del trattato, le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere di collaborare pienamente con la BCE e di sostenerla nella verifica e nella raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche, previste all'articolo 6 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per *Stato membro partecipante* si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente alla trattato;
- per *banca centrale nazionale* si intende la banca centrale di uno Stato membro partecipante;
- per *istituzione* si intende qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di mantenimento delle riserve obbligatorie;
- per *aliquota di riserva* si intende la percentuale da applicare agli aggregati di riferimento al fine di determinare la riserva obbligatoria da mantenere, che la BCE può fissare in applicazione dell'articolo 19.2 dello statuto;
- per *sanzioni* si intendono le ammende, le penalità di mora, gli interessi a titolo di penalità e i depositi infruttiferi.

Articolo 2

Diritto di esonerare istituzioni

La BCE può, in modo non discriminatorio, esonerare talune istituzioni dall'obbligo di mantenere riserve obbligatorie in conformità con i criteri da essa stabiliti.

Articolo 3

Aggregato soggetto alla riserva obbligatoria

1. L'aggregato per la riserva obbligatoria che la BCE può imporre alle istituzioni ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto è costituito, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, da i) passività di un'istituzione derivanti dalla raccolta di fondi e da ii) passività risultanti da voci fuori bilancio, escludendo, tuttavia, iii) una parte o la totalità delle passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, secondo le modalità che la BCE preciserà, e iv) le passività nei confronti della BCE o di una banca centrale nazionale.

2. Per le passività sotto forma di titoli di debito negoziabili, la BCE può precisare, in alternativa alla disposizione del precedente paragrafo 1, punto iii), che la totalità o una parte delle passività di un'istituzione nei confronti di un'altra saranno dedotte dalla raccolta soggetta alle riserve obbligatorie dell'istituzione a cui sono dovute.

3. La BCE può autorizzare, in modo non discriminatorio, la deduzione di determinati tipi di attività dalle categorie di passività che fanno parte dell'aggregato delle riserve obbligatorie.

Articolo 4

Aliquote di riserva

1. Le aliquote di riserva che la BCE può definire ai sensi dell'articolo 19.2 dello statuto non possono eccedere il 10 % degli aggregati di riferimento per il calcolo della riserva obbligatoria e possono anche essere pari a zero.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, la BCE può specificare, in modo non discriminatorio, aliquote di riserva differenti per determinate categorie di passività che fanno parte dell'aggregato di riferimento.

Articolo 5

Potere normativo

Per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, la BCE adotta, se del caso, regolamenti o decisioni.

Articolo 6

Diritto di raccolta e verifica delle informazioni

1. La BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l'applicazione della riserva obbligatoria. Dette informazioni sono riservate.

2. La BCE ha il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di riserva. La BCE notifica all'istituzione la propria decisione di verificare i dati o di procedere alla loro raccolta obbligatoria.

3. Il diritto di verificare i dati include il diritto di:

- a) richiedere l'esibizione di documenti;
- b) esaminare i libri e i registri contabili delle istituzioni;
- c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili;
- d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

Qualora un'istituzione ostacoli la raccolta e/o la verifica delle informazioni, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali in questione fornisce l'assistenza necessaria, in particolare assicurando l'accesso dei locali dell'istituzione, affinché possano essere esercitati i suddetti diritti.

4. La BCE può delegare alle banche centrali nazionali l'espletamento dei compiti di cui ai paragrafi precedenti. Conformemente all'articolo 34.1, primo trattino, dello statuto, la BCE ha la facoltà di specificare ulteriormente in un regolamento le condizioni in base alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica.

Articolo 7

Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi

1. Nel caso in cui un'istituzione non rispetti in tutto o in parte gli obblighi di riserva imposti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, la BCE può irrogare una delle seguenti sanzioni:

- a) il pagamento di una somma fino a 5 punti percentuali sopra il tasso di interesse sulle operazioni di rifinan-

ziamento marginale del SEBC ovvero pari a 2 volte tale tasso, in entrambi i casi calcolato sulla differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta;

- b) l'obbligo per l'istituzione interessata di costituire un deposito infruttifero presso la BCE o le banche centrali nazionali fino a 3 volte la differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta. La scadenza del deposito non può superare il periodo di inosservanza degli obblighi di riserva.

2. Ogni volta che viene irrogata una sanzione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, vengono applicati i principi e le procedure esposti nel regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni, con le seguenti modifiche:

- a) la BCE notifica per iscritto all'impresa la decisione presa dal comitato esecutivo;
- b) l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni non sono applicabili e i periodi di cui all'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7 di detto regolamento sono ridotti a quindici giorni.

3. Nel caso in cui un'istituzione non ottemperi agli obblighi imposti ai sensi del presente regolamento o dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, diversi da quelli descritti al paragrafo 1, le sanzioni relative a tali inottemperanze sono definite nel regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni.

Articolo 8

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è vincolante nella sua interezza ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.